

Edizione di sabato 18 gennaio 2014

DICHIARAZIONI

[Il modello 730/2014](#)

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

[Vietato l'uso del contante nelle locazioni: quali conseguenze in caso di errore?](#)

di Fabio Garrini

CASI CONTROVERSI

[Rivalutazione solo fiscale?](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[La dichiarazione IVA 2014](#)

di Federica Furlani

ACCERTAMENTO

[Entro fine gennaio la comunicazione delle donazioni alle iniziative culturali 2013](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

DICHIARAZIONI

Il modello 730/2014

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle Entrate con il [provvedimento del 15 gennaio 2014](#) ha approvato definitivamente i [modello 730/2014 con le relative istruzioni](#).

Numerose sono le novità contenute nel modello che confermano sostanzialmente le bozze pubblicate nel dicembre scorso; attenzione però alle norme introdotte nella [Legge di Stabilità 2014](#), che in talune circostanze **possono incidere già sui modelli 730 da presentare in relazione al periodo d'imposta 2013**.

In tema di **oneri detraibili** infatti il comma 575 della Legge 147/2013 prevede che **entro il 31 gennaio 2014 vengano adottati provvedimenti normativi** volti alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del Tuir tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate tributarie. Il successivo comma 576 stabilisce che qualora entro la predetta data, ovvero il 31 gennaio 2014 non vengano adottati i previsti provvedimenti di riordino la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del Tuir, pari al 19%, **viene ridotta al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013** e al 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Inoltre in tema **di erogazione dei rimborsi** i commi da 586 a 589 della Legge n. 147/2013 introducono delle disposizioni che prevedono lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta. Il controllo viene effettuato prima dell'erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, **qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione**; i rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Sul fronte delle **novità** del modello si ricorda innanzitutto che si è notevolmente ampliata la platea dei contribuenti che possono presentare il modello 730: sono legittimati alla presentazione del modello 730/2014 anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del **2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** e che nel 2014 **non hanno un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio. Tali soggetti **possono** comunque presentare il modello 730 sia in presenza **di un risultato a debito che a credito**: basterà presentare il modello 730 al CAF o a un professionista

incaricato e **barrare la casella “730 dipendenti senza sostituto” nel riquadro “Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”.**

Aumentano poi **le detrazioni previste per i figli a carico**: per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni **la detrazione passa da euro 800 ad euro 950**, mentre passa **da euro 900 ad euro 1.220** la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre è aumentato **da euro 220 ad euro 400** l'importo aggiuntivo della detrazione **per ogni figlio disabile**; le detrazioni per i figli a carico devono essere calcolate da chi presta l'assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente.

Nel **prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo**, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative; in tal caso è necessario compilare la nuova casella “Numero di figli in affido preadottivo a carico del contribuente”.

Per **le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio** sostenute nell'anno **2013** viene riconosciuta **la detrazione del 50%**; inoltre ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta un'ulteriore detrazione d'imposta **del 50% per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione**. Si ricorda che tale nuova detrazione spetta su un ammontare complessivo di spesa non **superiore ad euro 10.000 e deve essere ripartita in 10 rate di pari importo**.

Per **gli interventi finalizzati al risparmio energetico** la detrazione per le spese **sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 è elevata al 65% (dal 55%)**; è ulteriormente riconosciuta una detrazione d'imposta del 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e fino ad un massimo di euro 96.000 per unità immobiliare).

In tema di **oneri detraibili** invece:

- viene **riconosciuta una nuova detrazione d'imposta**, pari al **19%** della spesa sostenuta **per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**;
- **è stata elevata dal 19% al 24%** la detrazione relativa alle **erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici**;
- viene estesa la detrazione **del 19%** anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;
- per i **premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** la detrazione del 19% può essere applicata su **un importo massimo di spesa di euro 630**.

In tema di **oneri deducibili** invece:

- è possibile **portare in deduzione dal reddito complessivo** e fino all'importo di **euro 1.032,91**, le somme **versate quali erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana** (oltre che poter loro destinare anche l'otto per mille dell'Irpef);
- le **somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013** al soggetto che le ha erogate l'ammontare non dedotto nell'anno di restituzione **può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi**; in alternativa invece è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Interessanti sono anche le novità in materia di redditi dei fabbricati:

- **Per i fabbricati** locati con **opzione per la cedolare secca** è prevista la riduzione **dell'aliquota dal 19% al 15%** per i **contratti di locazione a canone concordato** stipulati sulla base di accordi apposti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere; mentre per i **fabbricati concessi in locazione soggetti a tassazione ordinaria** (in assenza di opzione per la cedolare secca) **la deduzione forfetaria del canone di locazione è ridotta dal 15% al 5%**;
- Il **reddito degli immobili ad uso abitativo** non locati assoggettati ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Infine **da quest'anno il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014** potrà essere utilizzato in compensazione **nel modello F24 per pagare oltre che l'IMU** (come negli anni precedenti) anche altre imposte, **non comprese nel modello 730 ma che possono essere versate mediante modello F24**, quali ad esempio la Tares.

ACCERTAMENTO

Vietato l'uso del contante nelle locazioni: quali conseguenze in caso di errore?

di **Fabio Garrini**

Tra le varie disposizioni di "corollario" contenute nella Legge di Stabilità per il 2014 ve ne è una che, sebbene sicuramente non risulti di grande spessore tributario, in realtà si dimostra idonea a creare importanti **ripercussioni operative**; si tratta di aspetti che credo molti colleghi confermeranno visto l'interesse dei clienti di Studio nell'ottenere informazioni circa il comportamento da adottare.

Ad oggi la norma appare comunque di interpretazione piuttosto oscura, ragion per cui occorre ben individuare i contorni di tale previsione: torniamo sul tema già prontamente analizzato sulle [pagine del presente quotidiano](#), **interrogandoci soprattutto sulle conseguenze** che potremmo subire nel caso di mancato rispetto del nuovo obbligo.

L'obbligo

L'art. 50 della L. 147/2013 introduce, a seguire al primo comma dell'art. 12 del DL 201/11 (tanto per intenderci, quello che aveva ridotto a € 1.000 la soglia per l'utilizzo del contante) la seguente previsione. Ne riporto il contenuto letterale per poi procedere alla relativa valutazione: *"In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"*. La disposizione interessa quindi solo **"le unità abitative"** e non ad utilizzo strumentale, discrimine che dovrebbe essere quello della categoria catastale (sono abitative quelle di categoria A, esclusa la A/10), coinvolgendo, pare di poter dire, anche le pertinenze. Se invece **box, cantine ecc.** fossero locati autonomamente, la disposizione non dovrebbe trovare applicazione.

La prima osservazione da proporre è che tale norma va in deroga alla previsione del comma 1, quindi la disposizione **antiriciclaggio** sull'utilizzo del contante oltre soglia: pertanto, solo per i canoni derivanti dalle locazioni, la violazione alla disciplina antiriciclaggio (con applicazione delle relative **sanzioni dal 1% al 40%**) si pone anche per un pagamento che fosse di un centesimo. I pagamenti ad **altro titolo** (rimborso di spese condominiali o quota di imposta di

registro, il versamento della cauzione, ecc) potrebbe, a ben vedere, anche essere effettuata anche in **contanti**.

Tornando al tema dei canoni, verifichiamo le **conseguenze fiscali**. La norma pone a carico dei contribuenti determinate conseguenze in termini di aggravio tributario: se i corrispettivi dovuti al locatore sono pagati in contanti, la norma statuisce la **perdita delle “agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”**. A questo punto occorre interrogarsi circa quali siano le disposizioni tributarie di favore che vengono meno al verificarsi di un pagamento con modalità non tracciate:

- **tutte** le agevolazioni fiscali beneficate dai soggetti. Pare talmente sproporzionata che non va nemmeno presa in considerazione.
- solo le agevolazioni riguardanti **l'immobile in questione**? Anche questa interpretazione pare troppo ampia (e difficile da gestire) anche perché altrimenti si dovrebbe concludere che oltre che eventuali detrazioni 50%/65% sull'immobile, si dovrebbe perdere anche il diritto ad avere eventuali aliquote ridotte IMU o TASI, l'imposta di registro o IVA ridotta in sede di trasferimento, il diritto ad un'aliquota IVA ridotta sulle utenze, ecc. Mi sento di escludere anche questa interpretazione.
- La più convincente pare la terza ipotesi, quella che vuole la perdita delle agevolazioni e detrazioni **esclusivamente connesse al contratto**; peraltro sotto questo aspetto depone il fatto che la norma si riferisce a “locatore” e “conduttore” e non semplicemente ai “contribuenti”, e il fatto che si faccia riferimento all'asseverazione dei patti contrattuali”.

Se così è, il pagamento in contanti del canone porterà:

- A far perdere al locatore il diritto a fruire delle agevolazioni in tema di **tassazione cedolare**, ovvero la **deduzione forfettaria** nel caso di canone sottoposto ad IRPEF;
- In capo all'inquilino verrebbe invece meno il diritto alle **detrazioni ex art. 16 TUIR dei canoni** corrisposti al titolare dell'immobile.

Resta ancora una domanda da porsi: che succede nel caso di **un solo pagamento** (anche di solo parte del canone) in **contanti**? La cosa più ragionevole vorrebbe che solo per quel corrispettivo irrualmente versato verrebbero persi tali diritti; in realtà la norma lascia spazio ad interpretazioni ben più drastiche, che porterebbero alla perdita delle “agevolazioni e detrazioni” in relazione all'intero contratto, o quantomeno in relazione al periodo d'imposta nel quale avviene il pagamento irregolare del canone. Anche su questo tema **occorre fare chiarezza**.

CASI CONTROVERSI

Rivalutazione solo fiscale?

di **Giovanni Valcarenghi**

Una questione particolarmente delicata da sviscerare in merito alla **rivalutazione dei beni e delle partecipazioni** attiene alla circostanza che essa possa o meno essere eseguita in ambito meramente **civilistico**. Al riguardo, va segnalato che il **dato letterale** non sembra dirimente per assumere l'una o l'altra tesi poiché il testo dei commi da 140 a 146 della L. 147%13 è diverso:

- sia dall'immediato precedente normativo (D.L. 185/08)
- sia da quello ulteriormente precedente (L. 266/05).

Non sfuggiranno i vantaggi che deriverebbero dal riconoscere il **diritto ad eseguire la rivalutazione in sede meramente civilistica**, vantaggi che possono essere riassunti nei seguenti aspetti che sono tutte conseguenze dell'incremento del patrimonio netto:

- miglioramento del *rating* con gli istituti di credito;
- possibilità di coprire perdite senza ricorrere all'intervento personale dei soci;
- sistemazione di posizioni di "eccessivo" prelevamento dei soci nelle società di persone rispetto alle riserve disponibili.

Infine, è evidente che i motivi che avevano indotto il legislatore del D.L. 185/08 a concedere la **possibilità** della mera rivalutazione civilistica, consistenti nel fronteggiare la crisi economica con una più reale esposizione della consistenza patrimoniale dell'impresa, sono ancora tutti purtroppo presenti, atteso il **perdurare della crisi** che colpisce l'economia nazionale e non solo.

Detto ciò analizziamo le argomentazioni che potrebbero essere assunte per **sostenere le due posizioni** (a favore e contro la rivalutazione meramente civilistica) dal punto di vista strettamente letterale.

L'articolo 15, comma 20 del D.L. 185/08, cioè la norma che per la prima volta concesse la possibilità di una rivalutazione meramente civilistica, affermava esplicitamente che *"Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi... con il versamento di una imposta..."*. Combinando questo con il precedente articolo 16, in cui si affermava che in deroga alle disposizioni dell'articolo 2426 Codice Civile si poteva rivalutare i beni immobili, si arrivava agevolmente alla tesi secondo cui **la rivalutazione non comportava l'obbligo di versare un'imposta sostitutiva**, bensì una facoltà di riconoscimento fiscale, il che non pregiudicava la validità della rivalutazione stessa in chiave solo civilistica. In

pratica senza costi fiscali si poteva rivalutare gli immobili, come esplicitamente riconosciuto dalla [Circolare 11/09](#), proprio in funzione della presenza della locuzione “*può essere riconosciuto..*”.

Al contrario, nella rivalutazione di cui alla L. 266/05, il maggior valore assegnato ai beni doveva comportare il **riconoscimento fiscale con obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva**. L'articolo 1 comma 471 della L. 266/05 affermava infatti “*L'imposta sostitutiva dovuta.. è versata entro...*”. L'utilizzo del verbo “dovere” indicava un obbligo di rilevanza anche fiscale rivalutazione e ciò in linea con i precedenti normativi dalla L. 342/200 in poi.

L'attuale rivalutazione dispone (art. 1 comma 140 L. 147/13), in primo luogo, che le società di capitali possono rivalutare i beni anche in deroga al disposto dell'articolo 2426 Codice Civile, e fin qui si parla solo della rivalutazione civilistica, e il successivo comma 143 afferma “*Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi... mediante il versamento di un'imposta sostitutiva...*”. Vero è che nel testo letterale non si usa il termine “*può*” del D.L. 185/08, ma nemmeno è usato il termine “*imposta sostitutiva dovuta*” di cui alla L. 266/05. Sembra di poter dire che **il maggior valore è rilevante fiscalmente mediante il versamento di imposta sostitutiva**, ma che ciò non costituisca un obbligo imprescindibile della rivalutazione, piuttosto una opportunità che il singolo contribuente potrebbe utilizzare o meno. E' chiaro che la scelta dell'una o dell'altra tesi sposterà enormemente il senso della norma:

- se verrà sancita la natura anche meramente civilistica la disposizione costituirà un aiuto concreto all'economia in crisi,
- mentre se verrà affermata la tesi contraria avremo una disposizione di scarso utilizzo pratico ed interessante solo per le poche aziende.

A noi allora pare che, per mancanza di contrarietà evidenti nel testo normativo e per piena coerenza della norma con la situazione attuale, sia possibile affermare che **la rivalutazione possa avere anche solo efficacia civilistica**. Proprio per tale motivo, peraltro, dubitiamo anche che sia l'Agenzia delle entrate che possa stabilire la reale portata della norma.

IVA

La dichiarazione IVA 2014

di **Federica Furlani**

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 4869](#) di data **15 gennaio 2014** sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l'anno 2013, con le relative istruzioni, che presentano delle variazioni rispetto al modello dell'esercizio precedente.

Innanzitutto **esce definitivamente di scena il modello IVA26LP**: esso conteneva il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, e doveva essere presentato dalla capogruppo all'agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR/2013 ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.

I dati del modello soppresso confluiscono pertanto nella dichiarazioni annuali Iva prestante dalle società controllate e dall'ente o società controllante.

Le altre principali novità riguardano:

QUADRO VE

Sezione 2 – Operazioni imponibili

E' stato introdotto il rigo **VE23** dedicato alla nuova aliquota ordinaria **del 22%**, introdotta dall'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

Poiché l'aumento dell'aliquota dal 21 al 22% è scattato a decorrere dal 1° ottobre 2013, nel modello coesistono entrambi i righe: uno per l'aliquota 21% e uno per quella al 22%.

Sezione 4 – Altre operazioni

E' stato eliminato il **campo 3 del rigo VE36** riservato all'esposizione delle **operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell'art. 7 DL 185/2008**, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012 e sostituito, ai sensi dell'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, dal nuovo regime Iva per cassa.

E' stato inoltre ridenominato il **rigo VE39 – operazioni non soggette all'imposta degli articoli da 7 a 7-septies**, al fine di ricomprendervi tutte le operazioni Iva non soggette che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla **determinazione del volume d'affari** e per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Il nuovo art. 21 co. 6-bis lett. a) e b) del DPR 26.10.72 n. 633, in recepimento dell'art. 219-bis della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, ha infatti esteso **l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72**, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura deve essere emessa per:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 – 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi UE ? annotazione "inversione contabile";
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE ? annotazione "operazione non soggetta".

Fino a tutto il 2012, invece, l'obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

QUADRO VC

Le **operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale**, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari.

QUADRO VF

La novità del VF riguarda l'introduzione del **rigo VF12** dedicato alla nuova aliquota ordinaria del **22%**, come già commentato con riguardo al quadro VE.

E' stato inoltre eliminato il **rigo VF20** riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma non imposta differita ad anni successivi di cui all'art. 7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.

A **rigo VF34**, al fine della determinazione del pro-rata, a campo 5 non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva indicate a rigo VE39.

QUADRO VL

Nel rigo **VL8 della sezione 2 è stato inserito il campo 2** riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all'art. 73 al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall'Ufficio, che non può essere trasferito al gruppo.

QUADRO VO

Nell'ambito dei righe VO10 e VO11 – Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili è stato introdotto il **campo 28 relativo alla Croazia "HR"**, che è entrata a far parte dell'Unione europea a partire dal 1° luglio 2013.

Sono state inoltre **eliminate**, nei **righe** VO23 e VO24, le **caselle relative alle opzioni non più esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013** di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006.

ACCERTAMENTO

Entro fine gennaio la comunicazione delle donazioni alle iniziative culturali 2013

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

La fine di gennaio segna ormai da molti anni il termine per ricordare una scadenza che interessa chi, nel corso dell'anno passato, ha ricevuto o effettuato **donazioni per iniziative culturali**.

Entro il **31 gennaio** infatti le imprese che hanno **effettuato erogazioni liberali per iniziative culturali** devono trasmettere in via telematica **all'Agenzia delle entrate** l'apposita **comunicazione relativa alle donazioni erogate nel corso del 2013**. Nello stesso termine coloro che hanno **ricevuto erogazioni liberali per iniziative culturali** devono **trasmettere**, questa volta al **Ministero per i Beni culturali**, l'apposita comunicazione relativa alle contribuzioni ricevute nel corso dell'anno trascorso.

Attenzione: il modello da utilizzare in quest'ultimo caso è quello nuovo, messo a disposizione dal MBAC sul proprio sito internet da cui si può **direttamente trasmettere la comunicazione on line**. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate si trova invece il **modello di comunicazione per i donatori**. Anche in questo caso è previsto l'obbligo di **invio telematico** attraverso gli intermediari abilitati.

La fattispecie in oggetto è disciplinata dalla **lettera m) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir**, in base al quale per le imprese sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. L'elenco dei soggetti **destinatari delle erogazioni** in parola è contenuto nel D.M. 3 ottobre 2002.

La disciplina del cosiddetto "**mecenatismo culturale**" è stata introdotta, per la prima volta, con la Legge finanziaria per il 2001 (art. 39, L. n. 342/2000) ed è stata saluta, almeno in un primo momento, come una grande strumento di **incentivazione ai finanziamenti per la cultura**. Nel corso degli anni, però, l'agevolazione non ha ottenuto il successo sperato – le erogazioni si sono sempre mantenute ben al di **sotto del limite previsto** – e, per rilanciarla, si è anche pensato di semplificare gli adempimenti connessi (in un primo momento, infatti, i soggetti che effettuano le donazioni erano tenuti ad una doppia comunicazione, sia al MBAC che

all'Agenzia delle Entrate).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella [circ. n. 107/E del 31/12/2001](#), per consentire la piena deducibilità alle imprese donatrici, è opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante **sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli** quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versamenti e con l'indicazione, nella causale, del preciso riferimento all'art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR . Le erogazioni liberali a favore dello Stato devono essere effettuate mediante versamento presso una delle sezioni provinciali della Tesoreria Provinciale dello Stato.

La comunicazione al Ministero dei beni culturali delle donazioni ricevute è funzionale alla verifica della **effettiva percentuale di fruibilità delle somme**: nell'ipotesi in cui venga superato il tetto complessivo posto dalla legge i soggetti che hanno ricevuto le donazioni saranno infatti tenuti a riversare le somme eccedenti.

Come detto, l'agevolazione relativa al mecenatismo culturale non ha incontrato il successo che ci si aspettava in sede della sua prima emanazione. Altri tentativi sono quindi stati fatti ma la considerazione è quella che, purtroppo, quando si tratta di **agevolare veramente il finanziamento alla cultura** ci si ferma poi sempre all'ultimo miglio. Si pensi, ad esempio, che è ancora in *stand by* il decreto che dovrebbe sbloccare le norme sul cosiddetto **"micro-mecenatismo" dei privati alla cultura**. L'art. 12 del D.L. n. 91/2013 ha infatti previsto l'emanazione di un decreto interministeriale per definire le modalità di **acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di 10.000,00 euro)** destinate ai beni e alle attività culturali, secondo i seguenti criteri:

- massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere amministrativo a carico del privato;
- garanzia della destinazione della liberalità allo scopo indicato dal donante;
- piena pubblicità delle donazioni ricevute e del loro impiego, mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di controllo;
- previsione della possibilità di effettuare le liberalità mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il **7 gennaio scorso** ma di esso, ad oggi purtroppo non c'è traccia.